

Giugno 2018

Pagamento delle retribuzioni o dei compensi con modalità tracciabili: dal 1.7.2018 non potrà più essere utilizzato il denaro contante.

A far data dal 1.7.2018, non potranno più essere effettuati pagamenti ai lavoratori utilizzando denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (**lavoro dipendente, Co.co.co, soci lavoratori di cooperative** etc.) e qualunque ne sia il valore.

Sono esclusi dalle nuove regole solo i contratti di lavoro domestico, quelli instaurati con la PA, i tirocini, le borse di studio e i rapporti autonomi occasionali.

La retribuzione e/o ogni anticipo (es. acconti o pagamenti in più soluzioni) **di essa dovrà essere corrisposta solo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:**

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta, o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La violazione del predetto obbligo comporta l'irrogazione di una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro** (non è applicabile la diffida).

Sulla normativa, introdotta dalla legge di stabilità per il 2018, è intervenuto anche l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) chiarendo che la violazione della disposizione sussiste in due casi:

- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- ovvero, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso.

Ne consegue che, ai fini della dimostrazione della corretta condotta del datore di lavoro è necessario dimostrare non soltanto che sia stato disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege, ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Va precisato, infine, che **la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione al contenuto della presente, informando che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto.

Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. – S.t.P.
(Dott. Francesco DURACCIO)

